

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2022

EVENTI



24.03.2022

**Working Group Intellectual Property – NFT e metaverso:
problemi e prospettive**

(1. Incontro 2022 – evento riservato alle aziende)

Ora: 16:00-18:00 - Online su Microsoft Teams

Evento organizzato in collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni cliccare [qui](#).

INDICE

	DIRITTO DEL LAVORO	
ITALIA:	Delocalizzazioni: le novità della legge di Bilancio	Pagina 5
GERMANIA:	L'homeoffice introdotto per il coronavirus perde efficacia: verrà dunque regolato questo diritto?	Pagina 5
	DIRITTO SOCIETARIO	
ITALIA:	Penali statutarie per soci inadempienti.	Pagina 6
GERMANIA:	Abuso del potere di rappresentanza da parte degli amministratori delle GmbH.	Pagina 6
	FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
ITALIA:	Regime della branch exemption	Pagina 7
	PREZZI DI TRASFERIMENTO	
ITALIA:	Il transfer pricing e gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva DAC 6	Pagina 7
	DIRITTO DELLA PRIVACY	
ITALIA:	Adottato il primo Codice di condotta per piattaforme cloud: quali vantaggi per le società italiane?	Pagina 8
	TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY	
ITALIA:	Criptovalute e portafogli digitali: in arrivo una maggiore regolamentazione in Italia	Pagina 8
	TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
ITALIA:	Agevolazioni PNRR Transizione 4.0 cumulabili con altre agevolazioni.	Pagina 9
GERMANIA:	Determinazione degli interessi riconosciuti per i finanziamenti infragruppo	Pagina 9
	D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE	
ITALIA:	L'inarrestabile estensione dei reati addebitati agli enti ex D.Lgs. 231/01 . .	Pagina 10
	REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
ITALIA:	Il responsabile per la sicurezza alimentare in una catena di supermercati. .	Pagina 10
	MERGERS & ACQUISITIONS	
ITALIA:	Nazionalizzazione di una società a responsabilità limitata estera	Pagina 11

INDICE

	DIRITTO SINDACALE	
ITALIA:	Il datore di lavoro può scegliere il sindacato con cui avviare trattative . . .	Pagina 11
	DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI	
ITALIA:	Il Consiglio UE chiede maggiore attenzione alla sostenibilità delle norme alimentari	Pagina 12
GERMANIA:	Interpretazione integrativa nel caso di contratto con un calciatore professionista	Pagina 12
	APPALTI	
ITALIA:	L'Italia si allinea alla normativa europea: rilevanti modifiche al subappalto	Pagina 13
	CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
ITALIA:	Statistiche procedure fallimentari 2021	Pagina 13
	DIRITTO DELL'ENERGIA	
ITALIA:	Il futuro delle rinnovabili nel decreto di recepimento della Direttiva Red II	Pagina 14
	RETAIL & REAL ESTATE	
ITALIA:	PNRR e affitti di ramo d'azienda	Pagina 14
	DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
ITALIA:	Sanzioni per pratiche ingannevoli nei confronti di micro-imprese	Pagina 15
	DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE	
GERMANIA:	Abbigliamento e pelletterie nel diritto dei marchi	Pagina 15
	DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO	
ITALIA:	Il Decreto Ristori-ter indebolisce un asset importante per finanziare il settore edile	Pagina 16
	DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI	
ITALIA:	Contenzioso internazionale	Pagina 16
	ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
ITALIA:	Riconfermato il principio dell'indipendenza del processo tributario da quello penale	Pagina 17
	IVA E DAZI	
ITALIA:	Nuove regole Intrastat 2022	Pagina 17

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: DELOCALIZZAZIONI: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO

Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, è stata introdotta una nuova procedura applicabile ai licenziamenti per motivi oggettivi in imprese di grandi dimensioni (art. 1 co. 224-236 l. 234/21, c.d. legge di Bilancio). Pertanto, i datori di lavoro che nell'anno precedente abbiano occupato in media almeno 250 dipendenti e che intendano chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo, licenziando almeno 50 lavoratori, dovranno comunicare per iscritto, almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, l'intenzione di procedere alla riduzione del personale ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANPAL. L'informativa dovrà indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della operazione, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. Eventuali licenziamenti intimati in violazione della procedura saranno nulli. Entro i 60 giorni successivi all'invio della comunicazione, l'impresa dovrà inoltre elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali e sociali. In caso di mancata presentazione del piano ovvero il suo mancato rispetto sono previste sanzioni di carattere economico.



S. Hein



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: L'HOMEOFFICE INTRODOTTO PER IL CORONAVIRUS PERDE EFFICACIA: VERRÀ DUNQUE REGOLATO QUESTO DIRITTO?

A causa della pandemia, il legislatore tedesco aveva introdotto una sorta di obbligo di homeoffice: il datore di lavoro deve offrire ai dipendenti di lavorare da casa salva la sussistenza di contrarie cause operative impellenti; i dipendenti devono accettare l'offerta salvo proprie ragioni contrarie. Tale obbligo ex §28b Abs.4 Infektionsschutzgesetz perderà efficacia in data 19.03.22; il Governo federale e le regioni hanno deciso, alla conferenza dei ministri-presidenti del 16.02.22, di non estenderlo (salvo che la pandemia lo imponga).

Il nuovo Governo federale vuole facilitare il "lavoro mobile". Il lavoro mobile potrebbe aumentare la motivazione e la soddisfazione sul lavoro e contribuire ad un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Il 14.01.21 il BMAS ha presentato un disegno di legge sul lavoro mobile (MAG), che prevede l'obbligo a carico del datore di lavoro di discutere il desiderio di lavoro mobile con il dipendente; se le parti non raggiungono un accordo, il datore di lavoro deve giustificare il suo rifiuto nelle forme e nei tempi dovuti; laddove il datore di lavoro non giustifichi il suo diniego, la modalità scelta dal dipendente in base alle sue esigenze deve considerarsi valida per un periodo massimo di sei mesi. Questa finzione giuridica si applica anche se il datore di lavoro omette la discussione sul lavoro mobile con il dipendente.



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: PENALI STATUTARIE PER SOCI INADEMPIENTI

Sono ammesse clausole statutarie che impongono al socio inadempiente penali di tipo risarcitorio e/o sanzionatorio per l'inosservanza di qualsiasi obbligo derivante dallo statuto, anche diverso dagli obblighi di conferimento o di prestazioni accessorie: si pensi, tra le varie ipotesi prospettate in dottrina, ad una penale imposta al socio di maggioranza laddove il terzo rifiutasse l'acquisto delle partecipazioni di minoranza in presenza di una clausola di tag along. È quanto stabilito dal Consiglio Notarile di Milano (cfr. massima n. 198 del 23.11.21), secondo cui la penale può essere di natura pecuniaria o comportare un'automatica alterazione dei diritti sociali correlati alle partecipazioni detenute dal socio inadempiente e può prevedersi con funzione risarcitoria anche in aggiunta ad una sanzione punitiva e di protezione della società, quale ad esempio il riscatto e l'esclusione del socio. In tal caso si ritiene altresì attuabile una compensazione tra il debito derivante dalla liquidazione spettante al socio riscattato o escluso e il credito da pagamento della penale. Questa pronuncia costituisce quindi un importante strumento a disposizione dei soci – anche di matrice estera – di società italiane costituite in joint venture per gestire in modo alternativo possibili controversie e, nel contempo, salvaguardare gli investimenti effettuati.



M. Leonardi



D. Runggaldier

Molinari Agostinelli

studio legale

Avv. Marco Leonardi | m.leonardi@malaw.itAvv. Daniela Runggaldier | d.runggaldier@malaw.it

GERMANIA: ABUSO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE GMBH

Una decisione della Corte d'Appello di Karlsruhe recentemente pubblicata (ordinanza del 25.08.20, 9 U 29/19) evidenzia particolarità del diritto di rappresentanza tedesco. Secondo la legge tedesca, il rappresentante di una società non è, in linea di principio, autorizzato a concludere negozi giuridici per conto della società con se stesso in nome proprio, o con se stesso come rappresentante di un terzo (divieto di negozio con se stesso, art. 181 Codice Civile tedesco). Un rappresentante può tuttavia essere esonerato da questo divieto tramite una delibera dei soci, cosa che viene frequentemente fatta per ragioni pratiche. Anche nel caso in questione, l'amministratore di una GmbH era esonerato dal divieto di concludere negozi con se stesso. Su questa base aveva concluso contratti che erano in contrasto con gli interessi della GmbH, per conto della GmbH con se stesso in qualità di rappresentante di altre società, senza il consenso dei soci. La Corte d'Appello ha stabilito che tali contratti fossero nulli. La deroga al divieto di negozio con se stesso non cambia il fatto che l'amministratore delegato di una GmbH deve perseguire esclusivamente gli interessi della società. Se non lo fa e abusa del suo potere di rappresentanza, i contratti stipulati a titolo di negozio con se stesso sono nulli. Nel dubbio, gli amministratori dovrebbero quindi ottenere il consenso esplicito dei soci.



W. Liebau

Luther.

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio partner del Network "Norme & Tributi"

della Camera di Commercio Italo-Germanica

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: REGIME DELLA BRANCH EXEMPTION

L'opzione per il regime della c.d. "branch exemption", di cui all'art. 168ter del T.U.I.R., prevede la possibilità di esentare da imposizione in Italia i risultati fiscali delle stabili organizzazioni estere, che risultano così tassati solo nel Paese di localizzazione della stabile organizzazione. Nella recente risposta a interpello n. 18 del 12.01.22, l'amministrazione finanziaria ha chiarito i presupposti applicativi del regime in esame previsti dal provvedimento n. 165138/17 dell'Agenzia delle Entrate, precisando che, per l'esercizio dell'opzione, è necessario che sia configurabile una stabile organizzazione sia secondo la legislazione interna del Paese di localizzazione che secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e tale Paese e che ivi la stabile organizzazione costituisca un autonomo soggetto fiscalmente rilevante e assoggettato a imposizione. È, pertanto, necessario verificare che il caso specifico non rientri nelle c.d. negative list convenzionali (uffici di rappresentanza, magazzini, depositi, ecc.) o riguardi cantieri di durata ridotta. Invece, in caso di assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il Paese di localizzazione, la configurabilità della stabile organizzazione deve sussistere sia secondo la legislazione locale estera che in base quella interna di cui all'art. 162 del T.U.I.R.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: IL TRANSFER PRICING E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA DIRETTIVA DAC 6

Con la direttiva 2018/822/UE (c.d. DAC 6), attuata in Italia dal D.Lgs. 100/20, è stato previsto l'obbligo di comunicazione dei c.d. "meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva".

Il transfer pricing è considerato uno strumento che può generare fenomeni di erosione della base imponibile, pertanto è prevista una specifica categoria di operazioni da comunicare (cat. E: prezzi di trasferimento) che raggruppa tre casistiche (c.d. "hallmarks" E1, E2 e E3).

La prima (E.1) considera i safe harbour unilaterali, ovvero deroghe all'applicazione del principio di libera concorrenza con formule e/o margini di redditività predefiniti, che possono dare luogo a fenomeni di doppia non imposizione, se si discostano dalla prassi OCSE in materia. La seconda (E.2) riguarda, invece, i beni immateriali di difficile valutazione (e.g. marchi, brevetti, know-how) ed è tesa a venire in possesso delle informazioni riferite alle operazioni, con cui possono essere eluse le disposizioni sulla corretta allocazione dei profitti tra gli Stati. Rientrano, infine, nell'hallmark E.3, i meccanismi che implicano un trasferimento infragruppo di funzioni, rischi o attività, se l'EBIT del cedente, nel triennio successivo al trasferimento, è inferiore al 50% della previsione annuale degli EBIT del cedente in mancanza di trasferimento.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

PAGINA

7

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: ADOTTATO IL PRIMO CODICE DI CONDOTTA PER PIATTAFORME CLOUD: QUALI VANTAGGI PER LE SOCIETÀ ITALIANE?

Di recente è stato adottato il Codice di Condotta CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) il quale rappresenta il primo codice di condotta per i fornitori di servizi cloud IaaS. I codici di condotta sono strumenti di autoregolamentazione previsti dall'art. 40 del GDPR, i quali non hanno valore vincolante ma rappresentano importanti strumenti di "responsabilizzazione volontaria". Da questo punto di vista, il CISPE rappresenta un importante passo avanti nel garantire che i servizi offerti dai cloud provider non solo siano conformi alle disposizioni del GDPR, ma offrano ulteriori garanzie di compliance. Si segnala che il Codice è stato attualmente adottato da importanti player del settore quali Aruba, OVH cloud e AWS (Amazon Web Service).

Per molte aziende italiane e tedesche il nuovo Codice consentirà di agevolare le attività di assessment privacy dei cloud provider, con particolare riguardo alla questione del trasferimento dati extra-UE. Il Codice CISPE garantisce, infatti, che i dati saranno trattati esclusivamente all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). Tuttavia, dal momento che il Codice CISPE ha struttura comunitaria, sarà sempre opportuno valutare la conformità del cloud provider alla legge nazionale di riferimento (italiana o tedesca) in quanto il CISPE ha lo scopo di assistere le aziende in tali valutazioni ma non può mai sostituirsi ad esse.



S. Foffani

Dott. Stefano Foffani, Senior Professional |
stefano.foffani@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: CRIPTOVALUTE E PORTAFOGLI DIGITALI: IN ARRIVO UNA MAGGIORE REGOLAMENTAZIONE IN ITALIA

Il 17.02.22 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 13.01.22 del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alle "modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale" (il "Decreto"). Il Decreto si inserisce in un quadro normativo interno ed europeo di riferimento in materia di contrasto all'utilizzo di criptovalute per finalità di riciclaggio di denaro o per il finanziamento di attività illecite ed è volto, inter alia, a definire un sistema più efficace di vigilanza sulle operazioni di scambio e acquisizione di criptovalute. In particolare, il Decreto dispone in capo ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendano svolgere la loro attività sul territorio nazionale, anche online, l'obbligo di iscrizione ad una sezione speciale del registro dell'organismo degli agenti e dei mediatori creditizi ("OAM") quale "condizione essenziale" per poter esercitare legalmente l'attività. In aggiunta, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale avranno l'obbligo di trasmettere all'OAM, in modalità telematica e con cadenza trimestrale, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano (e.g. i dati identificativi dei clienti e i dati sintetici relativi all'operatività complessiva per singolo cliente). La sezione speciale del registro dell'OAM sarà operativa entro il 18.05.22.



C. Impalà

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: AGEVOLAZIONI PNRR TRANSIZIONE 4.0 CUMULABILI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il PNRR Transizione 4.0 ha rifinanziato i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e R&D. A fronte della l. 234/21 (legge di Bilancio 2022), i beni materiali sono agevolati al 40% nel 2022 (percentuale ridotta al 20% e 10% per gli investimenti tra i 2,5 e 20 milioni di Euro) e al 20% nel periodo 2023-2025 (percentuale ridotta al 10% e 5% per gli investimenti tra i 2,5 e i 20 milioni di Euro). I beni immateriali 4.0 sono agevolati al 20% sino al 2023, al 15% nel 2024 e 10% nel 2025, con cap d'investimento di 1 milione di Euro. Le spese R&D sono agevolate al 20% nel 2022, con cap di 4 milioni, e al 10% nel periodo 2023-2031, con cap 5 milioni di Euro. Dette agevolazioni sono cumulabili con altre forme di sostegno pubblico sino al 100% del costo dell'investimento (Circolare 33/RGS/2021 del MEF). Il cap degli aiuti di stato deve essere verificato considerando anche il beneficio fiscale ottenuto (Circolare dell'AdE 9/E/2021). Al fine di un accurato tax planning, è necessario calcolare il credito teoricamente spettante, comprensivo del beneficio fiscale (pari alla non imponibilità IRES e IRAP del credito), e sommarlo agli altri incentivi ottenuti, per gli stessi investimenti, verificando che il risultato non ecceda il costo sostenuto.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

GERMANIA: DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI RICONOSCIUTI PER I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

Con sentenza del 18.05.21 (I R 4/17), il Bundesfinanzhof (Corte fiscale federale) ha preso una decisione su quale sia il tasso d'interesse fiscalmente riconosciuto per un finanziamento infragruppo. Gli interessi sui prestiti sono riconosciuti solo nella misura in cui sarebbero stati concordati anche tra imprese estranee non collegate (principio di piena concorrenza). Infatti, per mezzo di interessi eccessivi, gli utili di un'impresa potrebbero essere spostati artificialmente ad un'altra impresa del gruppo o anche trasferiti in uno Stato con aliquota fiscale più bassa.

Nel caso oggetto della controversia, una GmbH aveva ricevuto vari prestiti non garantiti da una società sorella olandese. L'Ufficio Imposte e il Tribunale tributario hanno considerato eccessivi gli interessi pagati dall'attrice e hanno determinato il tasso d'interesse secondo il metodo del costo maggiorato (costi del finanziatore + adeguato margine di utile). Per la differenza è stata rilevata una distribuzione occulta di utili. Il BFH non segue questa linea e ha deciso che gli interessi devono essere calcolati in primis con il metodo del confronto dei prezzi: gli interessi concordati sono confrontati con quelli che un terzo indipendente avrebbe adottato in condizioni comparabili. Anche la solvibilità della singola impresa e le garanzie (mancanti) devono quindi essere prese in considerazione.



R. Mader



A. Pensovecchio

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Fachberater für Internationales
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de
RAin Anna Pensovecchio |
a.pensovecchio@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: L'INARRESTABILE ESTENSIONE DEI REATI ADDEBITATI AGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

Sul finire del 2021 hanno trovato ingresso nella parte speciale del D.Lgs. 231/01 nuovi reati presupposto a carico degli enti.

In particolare, il D.Lgs. 184/21 ha novellato il codice penale ed ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/01 l'art. 25octies.1: "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Il decreto 184 intende prevenire le frodi connesse al ricorso agli strumenti di pagamento diversi dal contante (carte di credito, paypal), anche per contrastare il finanziamento alle organizzazioni criminali.

La seconda novità, introdotta dal D.Lgs. 195/21, riguarda l'estensione della platea dei reati presupposto delle fattispecie di riciclaggio e ricettazione anche ai delitti colposi e a talune contravvenzioni con parallela dilatazione dell'area di rilevanza dei rispettivi illeciti richiamati dall'art. 25octies D.Lgs. 231/01.

Sarà quindi opportuno analizzare i MOG 231 già adottati, sia per valutare l'eventuale inserimento di una parte speciale sull'art. 25octies.1 sia per verificare l'adeguatezza dei presidi esistenti contro il compimento dei reati di riciclaggio alla luce della estensione segnalata. In caso di assenza dei modelli, una ragione in più per valutarne l'adozione.



S. Bruno



B. Ricci

STUDIO LEGALE **BRB**

Avv. Stefano Bruno | s.bruno@brbstudiolegale.it
Avv. Biancamaria Ricci | b.ricci@brbstudiolegale.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: IL RESPONSABILE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN UNA CATENA DI SUPERMERCATI

La terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 4458 depositata il 09.02.22, fatto salvo il principio che il rappresentante legale di una catena di supermercati è il destinatario principale delle norme che prevedono le contravvenzioni alle regole igienico-sanitarie sugli alimenti posti in vendita, ha statuito che, nel caso di enti articolati in più unità territoriali, tale responsabilità ricade sui preposti dotati di compiti direttivi del singolo punto vendita. La responsabilità va ricostruita su basi diverse della mera presenza di una delega scritta, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale.

Occorrerà, per esempio, chiarire la presenza o meno di un preposto alla direzione del singolo punto vendita, le mansioni ed eventuali deleghe conferite allo stesso, la dimensione dell'impresa e la possibilità di monitorare l'attività dell'impresa nonché quella del preposto, la capacità ed idoneità tecnica di questi, la eventuale derivazione del fatto da cause strutturali e non occasionali del processo produttivo in materia di sicurezza alimentare, dovute ad omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell'impresa.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät

BRANDSTÄTTER

Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

PAGINA
10

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: NAZIONALIZZAZIONE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA ESTERA

Al fine di trasferire la sede di una società tedesca in Italia, la procedura può prevedere due alternative. La prima è il trasferimento della sede in Italia, che per alcuni ordinamenti di provenienza (es. quello germanico) significa lo scioglimento e la costituzione ex novo in Italia della società. Questa procedura prevede l'apertura di un codice fiscale e partita iva italiana, eleggendo domicilio su territorio nazionale. Sarà necessario redigere un atto di trasferimento che rispetta la normativa italiana e depositarlo presso un notaio italiano. Dal punto vista fiscale italiano, il procedimento notarile è idoneo a determinare fatti redditualmente rilevanti, come ad esempio il momento dell'acquisizione della residenza fiscale dal punto di vista delle imposte dirette. La seconda opzione prevede la fusione per incorporazione transnazionale della società estera in una società NewCo neocostituita italiana ai sensi della direttiva europea n. 2005/56/CE. Dal punto di vista fiscale, è possibile nei casi non elusivi, applicare la neutralità fiscale ai sensi dell'art. 178 del TUIR in Italia, assumendo come valori fiscali di ingresso, i valori di mercato dei beni della società estera. In entrambi i casi rilevano le imposte indirette, ma non l'IVA, e si pone la questione rilevante della plusvalenza realizzata sui beni in uscita dal Paese di origine (c.d. exit tax).



C. Andreatta



S. Andreasi

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it
Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: IL DATORE DI LAVORO PUÒ SCEGLIERE IL SINDACATO CON CUI AVVIARE TRATTATIVE

Con l'ordinanza n. 1621/21 dello scorso 30 dicembre, il Tribunale di Padova ha affermato che non sussiste alcun obbligo generale, in capo al datore di lavoro, a trattare: il datore di lavoro può legittimamente scegliere il sindacato o i sindacati con cui avviare le proprie trattative, potendo anche eventualmente escludere dalla trattativa alcuni di essi. Parimenti, secondo il Tribunale, non esiste un obbligo a trattative separate. Nel caso di specie, la FIOM CIGL ha presentato ricorso ex art. 28 l. 300/70 affinché venisse dichiarata antisindacale la condotta della società datrice di lavoro per averla esclusa dalle trattative per il rinnovo dell'accordo sul premio di risultato (trattative avanzate solo con la FIM CISL). Nel rigettare il ricorso, il Tribunale ha, innanzitutto, evidenziato che il datore di lavoro non può intervenire nelle dinamiche intersindacali. A fronte del rifiuto della FIM CISL a trattative unitarie, legittimamente la società ha accettato di negoziare con il solo sindacato firmatario dell'accordo anche in sede di rinnovo. Inoltre, a parere del Tribunale, non sussisteva il requisito dell'attualità, presupposto necessario per l'esperibilità del procedimento ex art. 28 l. 300/70. Ciò in quanto, una volta intervenuto il rinnovo del contratto aziendale, risulta venuto meno l'interesse dell'organizzazione sindacale ricorrente.



V. De Luca



E. Cannone



Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone | elena.cannone@delucapartners.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: IL CONSIGLIO UE CHIEDE MAGGIORE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DELLE NORME ALIMENTARI

In data 21.02.22 le ministre e i ministri dell'Agricoltura degli Stati UE hanno chiesto che le considerazioni in materia di sostenibilità assumano maggiore importanza nella definizione delle norme di sicurezza alimentare per il commercio internazionale. Nelle conclusioni approvate dal Consiglio "Agricoltura e pesca", i ministri hanno riconosciuto il ruolo cruciale svolto dalla Commissione del Codex Alimentarius (il quale è un insieme di norme, orientamenti e codici di condotta volti a tutelare la salute dei consumatori, promuovere pratiche leali nel commercio internazionale dei prodotti alimentari) nel facilitare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e hanno ribadito l'impegno dell'UE a mantenere norme rigorose e pratiche leali. Hanno inoltre sottolineato la volontà dell'UE di esplorare, insieme ai partner, tutte le soluzioni pragmatiche per integrare le considerazioni in materia di sostenibilità nei lavori della Commissione del Codex Alimentarius, in linea con gli impegni assunti dai suoi membri a livello internazionale. Nelle sue conclusioni il Consiglio ha riconosciuto il lavoro essenziale svolto dalla Commissione del Codex Alimentarius per garantire che i prodotti alimentari importati nell'UE rispettino le norme di sicurezza più rigorose.



D. Bracchi



Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA NEL CASO DI CONTRATTO CON UN CALCIATORE PROFESSIONISTA

Con sentenza del 31.01.22 (R.G. n. 8 O 2016/20) il Tribunale di Brema si è pronunciato su un caso in cui la squadra di calcio della Bundesliga "Werder Bremen" nel 2018 aveva stipulato, tramite un'agenzia, un contratto con il giocatore Davy Klaassen della durata di quattro anni. Il pagamento della provvigione all'agenzia era previsto non in un'unica soluzione, bensì in quattro rate, ognuna per la relativa stagione; inoltre, il contratto stabiliva che l'obbligo del pagamento della provvigione fosse soggetto alla condizione che il giocatore si trovasse ancora sotto contratto con il Werder Bremen alla data del 31 agosto, cioè l'ultimo giorno del periodo di trasferimento. Nel 2020 la fine del periodo di trasferimento è stata spostata al 5.10.20 a causa della pandemia di Covid-19. Il giocatore si è trasferito all'Ajax Amsterdam il 5.10.20. L'agenzia ha chiesto al Werder Bremen il pagamento della provvigione per la stagione 2020/21, in quanto il giocatore era ancora sotto contratto con il Werder Bremen in data 31.08.20. Il Tribunale di Brema ha rigettato la domanda, sostenendo che ciò che prevedeva il contratto era che la provvigione dovesse essere pagata solo se il giocatore fosse stato ancora sotto contratto nella stagione in questione. A seguito dello spostamento del periodo di trasferimento, il contratto presentava una lacuna imprevedibile che doveva essere colmata con un'interpretazione integrativa. A giudizio del Tribunale, a rilevare non era quindi la data del 31 agosto, ma se il giocatore fosse stato ancora sotto contratto con il Werder Bremen nella stagione successiva.



R. Budde



Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

APPALTI

ITALIA: L'ITALIA SI ALLINEA ALLA NORMATIVA EUROPEA: RILEVANTI MODIFICHE AL SUBAPPALTO

La legge del 23.12.21, n. 238, entrata in vigore il 1.02.22, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella Procedura di Infrazione della Commissione europea n. 2018/2273, ha notevolmente modificato l'istituto del subappalto.

Al fine di eliminare la presunzione assoluta di conflitto di interessi, è stato abrogato il divieto di subappalto in favore di un operatore che ha partecipato alla procedura di gara. Inoltre, è stato abolito l'onere per il concorrente di dimostrare l'assenza di motivi di esclusione in capo ai subappaltatori indicati; di conseguenza, l'onere di dichiarazione, ai sensi del novellato art. 105 co. 4 lett. b), è stato posto in capo a questi ultimi. Sempre all'articolo 105 è stato eliminato l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, precedentemente prevista al comma 6. Ulteriore e rilevante modifica è quella riguardante i commi 1 e 5 dell'articolo 80. L'intervento in commento, infatti, ha abrogato la possibilità di escludere un operatore economico da una procedura di gara qualora il motivo di esclusione riguardi un suo subappaltatore.

In definitiva, tali modifiche hanno semplificato la posizione dell'operatore economico concorrente e allineato l'istituto del subappalto alle regole di un mercato proconcorrenziale come quello europeo.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |
segreteria@sattaromano.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: STATISTICHE PROCEDURE FALLIMENTARI 2021

Secondo un'analisi dell'andamento delle procedure fallimentari svoltesi nei 140 tribunali fallimentari italiani ed effettuata dall'osservatorio Cherry Sea nel corso del 2021, sono state aperte 8.124 pratiche, dato che corrisponde ad una crescita dell'8% rispetto al 2020 (nel 2019 le nuove procedure erano ca. 11.000). Limitandosi ai venti principali tribunali italiani, l'aumento è del 20% rispetto al 2020. I tribunali che hanno registrato un forte incremento di nuove procedure sono Catania, Bari e Roma (che si riconferma il foro più "attivo" d'Italia con 894 nuove procedure). I tribunali di Busto Arsizio, Padova e Bergamo invece hanno registrato una diminuzione di nuove procedure. Le procedure fallimentari pendenti ammontavano a 72.566; rispetto al 2020 si tratta di una diminuzione del 6% mentre, limitandosi ai venti principali tribunali, la diminuzione è soltanto del 0,4%. Il tribunale di Roma ha il maggior numero di pratiche fallimentari pendenti (4.918), seguito da Milano (4.721) e Bari (2.023). Un terzo delle pratiche pendenti è concentrato al Nord (28.642 - con la Lombardia in testa con 12.185), un terzo al Mezzogiorno (25.337) e il restante terzo al Centro (18.587). Le regioni con il minor carico di procedure pendenti sono la Basilicata (757), il Trentino-Alto Adige (654) e il Molise (384).



S. Grigolli



G. Mancini

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |
stephan.grigolli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: IL FUTURO DELLE RINNOVABILI NEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RED II

Il 30.11.21, è stato promulgato il D.Lgs. 199/21 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il Decreto si propone di contribuire ad accelerare la transizione dai combustibili fossili alle fonti green grazie a interventi di semplificazione degli iter autorizzativi, un riordino e un potenziamento del sistema di incentivazione applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e misure di supporto verso la mobilità elettrica che, nelle aspirazioni, dovrebbe consentire il raggiungimento di un obiettivo del 32% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo entro il 2030. Ampio spazio è dedicato agli incentivi per autoconsumatori e comunità energetiche rinnovabili. Gli articoli 18 e seguenti contengono invece norme di semplificazione delle procedure finalizzate al conseguimento dei titoli autorizzativi per la realizzazione degli impianti. Tra i punti di rilievo, l'istituzione di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze autorizzative che dovrebbe fornire guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa. Importanti novità riguardano infine l'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti, la regolamentazione del biometano e dell'idrogeno, gli accordi di fornitura di energia a lungo termine, le garanzie di origine.

Avv. Paolo Peroni, Partner | paolo.peroni@roedl.com
Dr. Trixie Alexandra Bastian, Rechtsanwältin e Avv. stabilito, Senior Associate | trixie.bastian@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica



P. Peroni



T. A. Bastian

Rödl & Partner

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: PNRR E AFFITTI DI RAMO D'AZIENDA

La riforma della giustizia civile occupa un posto di rilievo in seno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che vede lo stanziamento complessivo di 222,1 miliardi di Euro tra fondi dell'Unione Europea e del governo. L'effettività della giustizia è non solo un principio fondamentale del Trattato dell'Unione (art.19), ma anche un'imprescindibile necessità per dare impulso agli investimenti. Il Parlamento ha approvato nei mesi scorsi la legge delega al governo (l. 26.11.21, n. 206) che, tra l'altro, prevede l'estensione dei procedimenti di licenza e sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità - oggi utilizzabili solo per le locazioni - anche ai contratti di comodato e di affitto di ramo d'azienda. L'estensione al comodato non suscita particolare interesse nel mondo retail (avendo questo contratto un uso essenzialmente residuale in ambito commerciale); diverso è invece il discorso per gli affitti di ramo d'azienda per via dell'ampio utilizzo di questo tipo di contratto soprattutto (ma non solo) nei centri commerciali. La possibilità per il concedente di avvalersi di una procedura relativamente rapida per rientrare nella disponibilità del ramo d'azienda, soprattutto nei casi di morosità dell'affittuario, permetterà un accorciamento dei tempi della giustizia e, in ultima istanza, darà auspicabilmente maggiore sicurezza e dinamicità al mercato retail.



M. G. Colombo



E. Knickenberg-Giardina

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

Avv. Maria Grazia Colombo | mgcolombo@cocuzzaeassociati.it
Rechtsanwältin e Avv. Eva Knickenberg-Giardina | eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: SANZIONI PER PRATICHE INGANNEVOLI NEI CONFRONTI DI MICRO-IMPRESE

L'AGCM ha inflitto sanzioni per oltre 5 milioni di Euro nei confronti di diverse società soprattutto straniere per pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive, in alcuni casi anche per violazione di precedenti provvedimenti dell'AGCM. Tali società, alcune con denominazioni simili ad enti o organizzazioni istituzionali, mandavano delle comunicazioni fuorvianti / ingannevoli a microimprese italiane al fine di ottenere pagamenti per apparenti adempimenti e/o per la sottoscrizione di costosi contratti pubblicitari. In alcuni casi, le società sollecitavano i mancati pagamenti con diffide e minacce di costose e temerarie azioni legali internazionali. Il fatto che i provvedimenti dell'AGCM vengono ora notificati tramite pubblicazione sul bollettino settimanale conferma l'intenzione fraudolenta di tali società. Si trattava inter alia di comunicazioni indirizzate ad aziende, nella forma e nel contenuto, come se provenissero dalla WIPO o da un ente organizzatore di manifestazioni fieristiche a cui i destinatari hanno partecipato, oppure di comunicazioni comprensive di un bollettino postale precompilato lasciando intendere in modo erroneo che si trattasse di adempimenti obbligatori connessi all'iscrizione alla Camera di Commercio oppure di comunicazioni indotte a sottoscrivere in modo inconsapevole un abbonamento triennale al database collegato al sito internet di expo-guide.



G. Bricchi



C. Steinringer

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi |
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Dr. jur. Cora Steinringer Rechtsanwältin e Avvocato |
cora.steinringer@studiopirola.com

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: ABBIGLIAMENTO E PELLETERIE NEL DIRITTO DEI MARCHI

Pelletterie e abbigliamento sono simili al punto da comportare un rischio di confusione quando anche i marchi sono simili. Così ha deciso la Corte federale dei brevetti (BPatG) nel novembre scorso. I titolari del marchio "GA Global Agency", depositato per pelletterie, si erano opposti alla registrazione del marchio "GA Trendwear" per abbigliamento. Il rischio di confusione presuppone identità o similarità da un lato dei marchi, dall'altro dei prodotti. L'Ufficio tedesco Marchi e Brevetti (DPMA) aveva asserito che il marchio non rileva, poiché abbigliamento e pelletterie non sono simili. Diversa invece l'opinione del BPatG, che ha rilevato come sia noto che non sono solo i grossi marchi di moda a vendere anche accessori in pelle come borsellini e borse. Inoltre, esistono anche capi d'abbigliamento in pelle. L'opposizione ha così avuto successo. Nulla di che stupirsi (mentre può stupire la diversa opinione del DPMA). Giova invece riflettere sul principio, introdotto dalla Corte di Giustizia europea ed espressamente applicato dal BPatG, in base al quale si giudica la dissimilarità assoluta di prodotti: sono dissimili solo quando, nonostante la supposta identità dei marchi, sia assolutamente da escludere il rischio di confusione. La definizione è molto ampia, esclude solo i casi univoci: calzini rispetto a benzina, forse. Ma perché ciò è univoco? (BpatG, sentenza 29 W (pat) 551/19 del 22.11.21).



K. Bott

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: IL DECRETO RISTORI-TER INDEBOLISCE UN ASSET IMPORTANTE PER FINANZIARE IL SETTORE EDILE

Il D.L. del 27.01.22, n. 4 (c.d. “Decreto Ristori-ter” o “Sostegni-ter”), ha imposto il divieto di ulteriore cessione dei crediti d’imposta derivanti dai vari bonus edilizi (tra i quali il noto “bonus 110%” per il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili). Tali crediti possono ora essere ceduti solo una volta ad un istituto di credito o altro intermediario finanziario, da parte del committente o dell’impresa appaltatrice; quest’ultima, che ha riconosciuto uno sconto al committente per un importo massimo pari al corrispettivo, recupera tale sconto sotto forma di credito d’imposta, appunto cedibile a un finanziatore.

Il divieto introdotto impedisce alle banche, che finanziano le imprese edili o i privati facendosi cedere tali crediti, di trasferire a loro volta i crediti, cedendoli per esempio ad altre banche del gruppo. L’obbligo per le banche di mantenere in bilancio i crediti da esse acquistati potrebbe indurre le stesse a cessare gli acquisti o finanziare, a seconda della propria situazione, solo gli interventi più remunerativi o quelli realizzati dai clienti più importanti, con il rischio che molti piccoli cantieri si trovino privi del sostegno finanziario necessario.



F. Dotti

K&L GATESAvv. Fabrizio Dotti | fabrizio.dotti@klgates.com

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: CONTENZIOSO INTERNAZIONALE

Il 24.12.21 è entrata in vigore la legge n. 206/21, che delega il Governo alla riforma del processo civile entro il 24.12.22 e prevede una serie di interventi per semplificare e ridurre i tempi dei procedimenti per rispettare gli impegni europei per il PNRR.

Il legislatore italiano ha perso tuttavia l’occasione di prevedere per soggetti coinvolti in controversie transfrontaliere la possibilità di condurre in Italia un processo in lingua inglese. In diverse giurisdizioni, tra cui quelle tedesca, francese ed olandese, da qualche anno sono state istituite delle “Commercial Court”, sezioni dei tribunali specializzate nel commercio internazionale che permettono alle parti di condurre procedimenti giudiziari in lingua inglese, la lingua del commercio internazionale. I presupposti sono in genere un accordo tra le parti e che la controversia abbia un carattere internazionale.

In attesa che il legislatore italiano si conformi a tale trend di internazionalizzazione della giustizia, non si può che consigliare agli operatori commerciali con l’estero di convenire con i propri partner commerciali un foro ordinario che consenta l’uso della lingua inglese o di nominare un arbitro che conduca il procedimento arbitrale in lingua inglese.



R. Rudek

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: RICONFERMATO IL PRINCIPIO DELL'INDIPENDENZA DEL PROCESSO TRIBUTARIO DA QUELLO PENALE

Con la sentenza n. 4456, depositata il 9.02.22, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a confermare l'assoluta indipendenza e autonomia del processo tributario rispetto a quello penale e viceversa. Questa sentenza segue le innumerevoli pronunce in materia da parte della Corte di Cassazione, fra le quali citiamo soltanto l'ordinanza n. 16262 del 28.06.17 e l'ordinanza del 27.11.19, n. 30941/5. Uno dei motivi storicamente sottostanti a questo principio deriva anche dalla profonda differenza tra le svariate tipologie di prove ammissibili nel procedimento penale rispetto alla prova documentale che è sostanzialmente l'unica ammessa nel procedimento tributario. Ne consegue, però, un effetto che appare assurdo: ovverosia che dai medesimi fatti di giudizio si possa ricostruire una realtà in sede penale diversa da quella in sede tributaria, con possibilità di assoluzione nel primo procedimento e condanna nel secondo.



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@rplt.it

IVA E DAZI

ITALIA: NUOVE REGOLE INTRASTAT 2022

Dal 2022 i modelli Intra, destinati agli acquisti, sono stati semplificati riducendo sia la quantità di dati obbligatori da esporre in sede di compilazione (Modelli Intra 2bis e 2quater) sia la platea dei soggetti obbligati all'adempimento, a seguito dell'innalzamento da 200.000 a 350.000 Euro delle soglie di esonero dalla presentazione del modello 2bis (acquisti di beni).

Tale limite va monitorato su base trimestrale; superata la soglia dei 350.000 Euro, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, scatta l'obbligo di presentazione mensile; pertanto, non è più prevista la presentazione del modello con cadenza trimestrale.

Tale semplificazione è in vigore per gli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1.01.22.

Si ricorda che ai fini Intrastat, le operazioni vanno riepilogate nel periodo in cui i beni entrano nel territorio italiano "oppure, nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'Iva diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio".



S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).